

Linee guida per l'assegnazione e la gestione degli "Orti di Ateneo"

Art.1 Finalità

L'Università di Udine, con l'iniziativa "Orti di Ateneo", promuove l'impiego del tempo libero in attività che favoriscano la salute, l'aggregazione sociale e la sostenibilità ambientale, attraverso un processo che è volto alla valorizzazione del territorio.

Per questo motivo, l'Università di Udine destina ad orti n. 20 lotti di terreno agricolo di cui è proprietaria nella zona di via Pozzuolo 324, a Sant' Osvaldo (Udine), presso l'Azienda Agraria "A. Servadei".

Art.2 Requisiti per la richiesta di assegnazione dell'appezzamento.

Possono richiedere l'assegnazione, singolarmente o in forma associata (massimo 3 persone), il personale docente ed il personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo di Udine. Essi dovranno:

- essere in grado di provvedere direttamente alla coltivazione;
- non avere la disponibilità per sé, o per altro componente del nucleo familiare, di un orto "sociale" o "urbano".

Entro la scadenza indicata nel bando, gli interessati devono inviare le domande, dichiarando il possesso dei requisiti richiesti ed inoltre dichiarando:

- l'eventuale proprietà, affitto o disponibilità per sé o per altro componente del nucleo familiare di altro orto, terreni per uso agricolo, terreni e/o giardini coltivabili;
- l'eventuale svolgimento di attività di coltivazione su fondi propri o appartenenti a terzi.

In caso di dichiarazioni non veritiere, oltre alle eventuali sanzioni previste per legge, gli interessati sono esclusi dal bando o decadono dall'assegnazione, se già conseguita.

L'avviso per il bando relativo all'assegnazione del lotto avverrà mediante pubblicazione sul sito dell'Università di Udine e attraverso posta elettronica inviata tramite l'URP.

Il facsimile della domanda sarà allegato al bando e le modalità di presentazione saranno specificate nell'avviso.

Art.3 Caratteristiche dell'orto e condizioni dell'assegnazione

Ciascun orto ha una misura di 36m² ed è conferito mediante assegnazione, salvo revoca o decadenza.

Tutte le assegnazioni scadono nel termine previsto dal bando.

Al termine dell'assegnazione, l'assegnatario rilascia il terreno libero da colture e cose, mentre restano a beneficio del fondo le eventuali migliorie apportate, senza che l'Università sia tenuta a corrispondere indennità o compenso alcuno.

Gli orti sono coltivati direttamente dagli assegnatari, con l'eventuale contributo di familiari e/o persone di fiducia, senza avvalersi di mano d'opera retribuita.

L'orto non è cedibile, né trasmissibile a terzi, a nessun titolo e l'assegnatario non può subaffittare il terreno.

I prodotti dell'orto non possono essere oggetto di transazione monetaria, ossia non possono essere collocati in vendita.

L'Università resta sollevata da ogni responsabilità per eventuali danni, furti, infortuni, incidenti subiti dagli assegnatari o da chiunque acceda al fondo su richiesta dell'assegnatario o che derivino a terzi dall'attività svolta negli orti e/o dalla eventuale presenza degli animali da compagnia.

Art 4 Durata dell'assegnazione

L'assegnazione ha durata biennale, rinnovabile per ulteriori 2 anni.

Nella sola fase di avvio dell'attività degli orti, la durata dell'assegnazione decorre dalla comunicazione dell'assegnazione stessa fino al 31/12/2020.

Art.5 Doveri degli assegnatari

Gli assegnatari si impegnano, con sottoscrizione del documento di assegnazione, a rispettare le presenti linee guida e, in particolare, a:

- provvedere allo sfalcio delle servitù e degli spazi comuni non adibiti ad orti;
- tenere pulito ed in buono stato le parti comuni ed eventuali viottoli;
- evitare ristagni d'acqua e non lasciare contenitori d'acqua aperti al fine di prevenire la diffusione di zanzare e altri insetti;
- mantenere l'orto in stato decoroso;
- non realizzare vialetti interni agli orti in massetto di calcestruzzo, lastre di cemento e opere irrimovibili e/o costruire capanni e similari;
- non danneggiare in alcun modo gli orti degli altri assegnatari;
- non danneggiare e a fare buon uso del sistema di irrigazione, utilizzandolo per l'innaffiatura del terreno assegnato;
- non scaricare materiali, anche se non inquinanti;
- non accendere stoppie, rifiuti e fuochi di qualsiasi genere;
- smaltire gli scarti come indicato nel successivo art. 9;
- non installare attrezzature o apparecchiature, gruppi elettrogeni, bombole di gas e altri elementi pericolosi per l'ambiente, l'incolumità e la salute;

- non consentire l'ingresso nell'orto di persone estranee, salvo che non siano accompagnate dallo stesso assegnatario;
- curare che i cancelli di ingresso siano chiusi a chiave, quando all'interno del perimetro non si trovino altri assegnatari.

Sono ammissibili le coperture in plastica, ad uso serra, nella misura in cui non diano origine a strutture stabili ed indecorose; in altezza non potranno essere superiori a 80cm.

È consentito l'uso di tutori a sostegno di specie ortive (es. pomodori, piselli) purché non superino l'altezza di 2m fuori suolo.

L'Università si riserva, comunque, il diritto di richiamare gli utenti per altre situazioni non espressamente indicate.

Art 6 Rinuncia, revoca o decadenza dell'assegnazione

La revoca o la decadenza dell'assegnazione avvengono per:

- a) morte dell'assegnatario;
- b) mancato pagamento del canone annuale entro due mesi dalla scadenza;
- c) rinuncia scritta dell'assegnatario, indirizzata all'Università;
- d) grave e sistematica inosservanza delle norme contenute nel presente regolamento, a seguito di richiamo scritto;
- e) scadenza dell'assegnazione;
- f) mancata coltivazione dell'orto per un periodo superiore ai 3 mesi tra febbraio e novembre;
- g) false dichiarazioni sui requisiti o altra documentazione atta ad ottenere l'assegnazione.

In caso di rinuncia, revoca o decadenza, l'assegnazione dei lotti che si renderanno disponibili avverrà per scorrimento della graduatoria.

Art.7 Canone

L'assegnatario è tenuto al versamento di un canone annuo e anticipato, a titolo di rimborso delle spese sostenute dall'Università per la realizzazione degli orti, la fornitura di acqua per l'irrigazione, il mantenimento e la gestione dell'area.

Il canone annuo verrà comunicato nel bando per l'assegnazione e avrà validità per il periodo dell'assegnazione stessa. Il versamento del primo canone deve essere effettuato entro 7 (sette) giorni dalla data di avvenuta consegna del lotto.

Le modalità per il versamento verranno comunicate contestualmente all'assegnazione del lotto.

Art.8 Doveri dell'Università

Spetta all'Università:

- l'individuazione e la suddivisione delle aree in lotti;
- la recinzione dell'area;
- l'installazione di una bacheca per gli avvisi;
- la formazione delle graduatorie dei richiedenti l'assegnazione delle aree;
- la fornitura dell'acqua ad uso irrigazione;
- il monitoraggio, tramite personale dell'Azienda Agraria, sulla corretta gestione degli orti e sul rispetto del presente regolamento;
- esprimersi in merito a controversie tra assegnatari.

Art.9 Regole di utilizzazione

Metodo di produzione:

Gli orti devono essere coltivati secondo il metodo dell'agricoltura biologica ed è pertanto vietato l'uso di specie OGM, di concimi e presidi fitosanitari di sintesi non ammessi in agricoltura biologica (diserbanti, antiparassitari, pesticidi, ecc.) a salvaguardia dei vicini assegnatari di lotti. L'uso di tali prodotti comporta la revoca immediata dell'assegnazione.

Gestione degli scarti ortivi e dei rifiuti:

Gli scarti dell'orto devono essere trasformati in compost: ogni assegnatario smaltisce gli scarti nella propria area, secondo il principio del riciclo e della concimazione ecocompatibile. Gli scarti che per quantità o qualità non siano smaltibili nell'area, dovranno essere smaltiti dagli assegnatari, con obbligo di raccolta differenziata.

È vietato appiccare fuochi per smaltire rifiuti o scarti e accumulare scarti in modo disordinato e incontrollato tale da causare odori, degrado, incuria, ecc.

La violazione delle disposizioni del presente articolo comporta la revoca immediata dell'assegnazione.

Attrezzi e uso dell'acqua:

Gli attrezzi ed il materiale da lavoro sono a carico e ad uso privato degli assegnatari e dovranno essere depositati presso le apposite strutture ad essi destinate. L'Università garantisce l'accesso all'approvvigionamento idrico per l'innaffiatura dei lotti. L'acqua a disposizione non è potabile.

Ogni assegnatario adotta il sistema d'irrigazione che gli è più congeniale, con la precauzione di non creare disagi agli altri.

L'eliminazione degli sprechi d'acqua è affidata al senso di responsabilità.

I cancelli di ingresso devono essere chiusi a chiave quando all'interno del perimetro non si trovino altri assegnatari.

Gli assegnatari si impegnano a collaborare ad eventuali indagini che i ricercatori dell'Università di Udine intendano svolgere sull'esperienza in oggetto.

Art.10 Assemblea per la gestione degli orti

Per garantire il corretto svolgimento della gestione ed il necessario collegamento con l'Università, gli assegnatari degli appezzamenti vengono riuniti in Assemblea almeno una volta all'anno, o su motivata richiesta degli assegnatari.

L'assemblea è convocata dal Direttore dell'Azienda Agraria o suo delegato per:

- eleggere, nella prima seduta, un responsabile per i rapporti con l'Università;
- gestire le attività comuni di mantenimento degli orti e delle aree di servizio agli stessi;
- proporre ulteriori attività, previo nulla osta dei competenti uffici universitari.

Ciascun assegnatario, o gruppi di assegnatari riconosciuti dall'assemblea, possono farsi partecipi o fautori di incontri pubblici, per la promozione della agricoltura urbana e per la divulgazione delle pratiche di coltivazione secondo i canoni della agricoltura biologica.

Il presidente, decade con l'assemblea al momento della riassegnazione dei lotti.

Art.11 Graduatoria

L'Università istituirà una Commissione per l'assegnazione dei lotti.

La graduatoria verrà formulata con l'attribuzione dei seguenti punteggi:

Punti 1 per ciascun richiedente;

Nel caso di richieste associate di più dipendenti, per il medesimo lotto, i punti dei singoli richiedenti si sommano, fino ad un massimo di 3 punti;

Punti 1 per i residenti o domiciliati nel Comune di Udine o nei Comuni limitrofi;

Punti 2 assenza di proprietà, affitto o disponibilità per sé o per altro componente del nucleo familiare di altro orto, terreni per uso agricolo, di terreni e/o giardini coltivabili;

Punti 2 assenza di svolgimento di attività di coltivazione su fondi appartenenti a familiari o a terzi.

Se necessario, la Commissione procederà all'assegnazione tramite sorteggio fra i partecipanti con parità di punteggio.

Art.12 Modifiche

Il presente regolamento è passibile di modifiche che potranno essere adottate dall'Università sulla base delle esperienze maturate durante il periodo di iniziale applicazione, nonché in base a norme e suggerimenti. Le eventuali modifiche dovranno essere integralmente accettate dagli assegnatari.

Art. 13 Rinvio

Per quanto non previsto nel regolamento, si fa riferimento al regolamento di Ateneo e alle vigenti disposizioni del Codice civile.